

## Osservazioni sulla bozza di documento OIC 14 Disponibilità liquide

Nella bozza di documento OIC 14 Disponibilità liquide, ai paragrafi 10 e 11, sono indicate particolari modalità di classificazione dei crediti verso le società che amministra la liquidità per conto delle altre società del gruppo:

10. In alcuni gruppi di società la gestione della tesoreria è accentrata per ottimizzare l'uso delle risorse finanziarie (ad esempio i contratti di *cash pooling*). In tali circostanze, un unico soggetto giuridico (in genere la società capogruppo o una società finanziaria del gruppo) gestisce la liquidità per conto delle altre società del gruppo.
11. Nel bilancio delle singole società partecipanti ad una gestione di tesoreria accentrata, la liquidità versata rappresenta un credito verso la società che amministra tale tesoreria.  
Ai sensi dell'articolo 2423-ter, comma 3, del codice civile, la società può aggiungere, tra le "Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni", una specifica voce denominata C III) 7) "Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria" quando sono soddisfatti i seguenti requisiti:
  - a) le condizioni contrattuali che regolano la gestione della tesoreria accentrata siano equivalenti a quelle di un deposito bancario; e
  - b) il rischio di perdita della controparte sia insignificante.Se tali requisiti non sono soddisfatti il credito è rilevato nell'Immobilizzazioni finanziarie.

Nelle motivazioni alla base delle decisioni assunte si specifica quanto segue:

I crediti verso la società che amministra la tesoreria di gruppo - non potendo essere classificati tra le disponibilità liquide per la natura della controparte - possono essere classificati tra le "Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni", in una specifica voce denominata C III) 7) "Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria". Ciò consente di rappresentare diversamente contratti di tesoreria accentrata che sono simili ad un conto corrente bancario da quelli che, non avendo tali caratteristiche, sono iscritti nell'attivo immobilizzato come previsto per i crediti di natura finanziaria.

La modifica proposta dalla bozza di documento OIC 14 non è assolutamente da condividere.

In primo luogo si basa sull'errato presupposto (si veda la frase sottolineata nelle motivazioni alla base delle decisioni assunte) che *tutti* i crediti di natura finanziaria debbano esser iscritti tra le immobilizzazioni. Il codice civile non dispone però in tal senso. Infatti in merito alle immobilizzazioni il primo comma dell'art. 2424-bis del codice civile stabilisce che "gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni", senza introdurre alcuna specificazione sulla natura dei crediti. Anche che il documento OIC 15 Crediti, al paragrafo 8 (così come la bozza del nuovo OIC 15 Crediti al par. 19), osserva che i crediti ricompresi nell'attivo circolante sono tendenzialmente di origine commerciale, e quindi non esclude che possano in alcuni casi essere costituiti anche da crediti di natura finanziaria a breve

termine. Infatti, un **credito di natura finanziaria a breve termine** non rispetta i requisiti richiesti dal codice civile per essere classificato tra le immobilizzazioni (non è destinato ad esser utilizzato durevolmente) e pertanto **deve necessariamente essere indicato tra i crediti compresi all'interno dell'attivo circolante**.

In secondo luogo la soluzione individuata dalla bozza di inserire tra le *“Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”*, una specifica voce denominata C III) 7) *“Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria”* non rispetta il dettato normativo in tema di schema di stato patrimoniale (art. 2424 del codice civile) perché:

- a) introduce tra le *“Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”*, costituite solamente da partecipazioni, strumenti finanziari derivati e titoli una posta di natura assolutamente diversa (cioè un credito);
- b) pur riconoscendo che la fattispecie in esame rappresenta un credito, non rispetta l'obbligo di indicarlo in una delle diverse voci di credito già previste nello schema civilistico. La fattispecie si risolve in effetti in un *“credito verso controllanti”* oppure in un *“credito verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti”*. Orbene, proprio ora che con il D. Lgs 139/2105 entrano in vigore le disposizioni civilistiche che chiedono di dare sparata evidenza alla fattispecie dei crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti, non può venire da parte dell'OIC (che dall'art. 12, 3° comma, del D. Lgs 139/2105 è stato chiamato ad aggiornare i principi contabili sulla base delle disposizioni di quel decreto) il suggerimento di *“nascondere”* questi crediti in una voce diversa da quella specifica introdotta dal D. Lgs 139/2105.

Va notato pure che in ogni caso non sussistono nella fattispecie in esame gli estremi dell'articolo 2423-ter, comma 3, del codice civile (che dispongono l'obbligo di aggiungere altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425) poiché in questo caso le apposite voci sono già espressamente previste dall'articolo 2425.

Si suggerisce pertanto di eliminare dalla bozza di documento OIC 14 i paragrafi 10, 11, 13 e 21 e il primo punto del par. 24, e di non eliminare i par. 18 e 19 del documento OIC 14 dell'agosto 2014 che per la contabilizzazione delle poste in oggetto rimandano all'OIC 15 Crediti e all'OIC 16 Debiti.